COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 494

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

KESSLER ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano (1761) 494

PRESIDENTE 494, 495
FERRARI MARTE 495
FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 495
FRASNELLI, *Relatore* 494, 495
ZOPPETTI 495

Votazione segreta:

PRESIDENTE 496

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 496

PRESIDENTE 496, 497, 499, 500, 502, 503 504, 509, 510, 511, 512, 513, 514
BELARDI MERLO 511, 514
BONALUMI, *Relatore* 502, 503 509, 511, 513, 514
FERRARI MARTE 499, 509, 513
FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 502, 503, 504 509, 511, 513, 514
FRANCESE 510
ICHINO 598, 502, 510, 512
MAROLI 503, 510
PICCINELLI 513
PINTO 500, 513
SOSPIRI 504, 514

Votazione segreta:

PRESIDENTE 511

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 514, 515
BELARDI MERLO 515
BOFFARDI 515
CRISTOFORI 515
FERRARI MARTE 515
PINTO 515

La seduta comincia alle 10,15.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Lombardo, Mancini Vincenzo, Sanese, Leone Giuseppe, Pochetti, Pisicchio, Napolitano Giorgio, Di Corato e Migliorini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Russo Raffaele, Fiori Giovannino, Orione, Belussi, Pagliai, Viscardi, Pallanti, Cominato e Zavagnin.

Discussione della proposte di legge Kessler ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano (1761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Kessler, Frasnelli e Raffaelli Mario: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano ».

L'onorevole Frasnelli ha facoltà di svolgere la relazione.

FRASNELLI, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo primo della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente l'immissione in soprannumero presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in servizio anteriormente al 1° giugno 1977, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, prevede che tale immissione in servizio sia disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo l'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

Ora, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, dispone che la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca – adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio – costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle dell'ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

In sede di applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, la cassa mutua di Bolzano richiese il requisito del bilinguismo per l'immissione in servizio degli undici dipendenti ex UANSF, i quali tuttora prestano servizio in vari reparti della cassa mutua di Bolzano senza vedersi legittimato il trasferimento. Considerato, però, che le norme sul bilinguismo nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano sono in vigore dal 1° dicembre 1976, che il personale dell'UANSF è, però, in servizio da data anteriore e che il legislatore con legge 24 dicembre 1979, n. 653 ha inteso assicurare continuità all'attività del personale ex UANSF presso le casse mutue di malattia di Trento e Bolzano, se in servizio nelle rispettive province, come presso l'INAM, per il resto del paese, è da escludere che esso abbia inteso comprendere, per la provincia di Bolzano, anche il requisito del bilinguismo.

Si rende, quindi, necessaria l'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 escludendo per il caso in esame la richiesta del requisito del bilingui-

smo per l'immissione in servizio del personale sopramenzionato.

Vista l'urgenza di una piena applicazione della legge in questione anche in provincia di Bolzano, sollecito una rapida approvazione della stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE. Avevamo discusso questo problema già in un'altra sede ed il gruppo socialista aveva espresso il proprio consenso su questa proposta di legge. Il relatore ha testé evidenziato le motivazioni che ci debbono indurre ad una rapida approvazione del provvedimento. Infatti, allorché approvammo la legge n. 653 certamente era intenzione riconoscere i diritti dei dipendenti nel passaggio al servizio sanitario nazionale in base alle condizioni del loro rapporto di lavoro, e senza delle innovazioni dovute ad uno statuto speciale.

Pertanto, ribadisco in questa sede, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole sul provvedimento che viene ad interpretare correttamente quanto già era nello spirito e nella volontà del legislatore.

ZOPPETTI. Anche il gruppo comunista aveva espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame, in sede referente. Le motivazioni poc'anzi fatte dal relatore rafforzano il nostro giudizio positivo in quanto si tratta di interpretare correttamente la legge n. 653 che già prevedeva che tutto il personale in questione doveva essere trasferito all'INAM, perciò non vi è nessun motivo per non riconoscere la validità della legge stessa, soprattutto con i chiarimenti contenuti nella proposta di legge n. 1761.

D'altra parte, come i colleghi ricorderanno, nel corso dell'esame in sede referente noi chiedemmo chiarimenti circa la applicazione della legge n. 653 perché vi potesse essere una verifica da parte della Commissione: quei chiarimenti ci sono stati forniti e va detto che molti problemi sono stati risolti. Se è vero che vi è stato un momento in cui il ministro del lavoro ed il ministro del tesoro non hanno sufficientemente seguito l'evoluzione della applicazione della legge n. 653, per cui i lavoratori non hanno potuto recepire i miglioramenti da questa derivanti, è anche vero che ora la questione è stata risolta.

Per concludere, dichiaro a nome del gruppo comunista che voteremo a favore di questa proposta di legge, il cui unico scopo è quello di dare una interpretazione autentica alla legge n. 653.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRASNELLI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella relazione.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, al personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1° dicembre 1976, non è richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente posta in votazione a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Kessler ed altri: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 653, concernente sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici ai fini della sua applicazione in provincia di Bolzano »:

Presenti e votanti . . . 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi, Boffardi, Bonalumi, Castelli Migali, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Frasnelli, Furia, Garocchio, Ichino, Maroli, Napoletano, Olcese, Pallanti, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Raffaelli Mario, Ramella, Rosolen, Salvatore, Sanese, Scaiola, Sospiri, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Credo che sia il caso di sospendere brevemente la seduta e di dare luogo ad una riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per poter in quella sede affrontare un problema particolare, di cui desidero darvi subito notizia senza, però, aprire una discussione. Si tratta di questo: il disegno di legge n. 760, come ben sapete, era stato approvato dalla nostra Commissione in sede referente in un certo testo, dopo di che è stato assegnato in sede legislativa sempre alla nostra Commissione; a quel testo prodotto dalla Commissione in referente sono stati predisposti molti emendamenti in sede di Comitato ristretto, che altro non è – consentitemi di dirlo – se non un momento di riflessione del relatore, onorevole Bonalumi, il quale, con l'ausilio dei rappresentanti di tutti i gruppi è arrivato alla formulazione di tutta una serie di emendamenti sostitutivi. Ne è risultato un lavoro che tra l'altro, e questo va sottolineato, segna politicamente una significativa convergenza dei vari gruppi su un unico testo. A questo punto, però, dobbiamo esaminare se il nuovo testo predisposto dall'onorevole Bonalumi corrisponda ancora ai pareri condizionanti che erano stati espressi dalla I e dalla V Commissione o se tra il testo approvato dalla Commissione in sede referente e quello scaturito dal lavoro del Comitato ristretto vi siano delle differenze che debbano, per Regolamento, essere nuovamente sottoposte al parere delle due Commissioni che ho citato. A tale scopo, inizialmente, era mia intenzione procedere ad una riunione della sola presidenza, ma dal momento che sono state affacciate ipotesi diverse credo sia più utile ed opportuno convocare l'intero Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi; infatti – e questa è una seconda annotazione politica che faccio –, o noi riusciamo a trovare in sede di Ufficio di presidenza una soluzione, diciamo così, convergente, e quindi possiamo risolvere rapidamente il problema che vi ho sottoposto, oppure dobbiamo rientrare nelle strette del rispetto formale del Regolamento, con tutte le difficoltà che ne possono derivare, accentuate — terza annotazione politica – dalla necessità, che sta diventando sempre più drammatica, di approvare rapidamente questo disegno di legge in modo da fornire al paese uno strumento che gli consenta di far fronte

ad importanti eventi - mi riferisco, per esempio, alla vertenza della Montedison, che se non ha dimensioni maggiori della vertenza FIAT le è pari -.

Per individuare, dunque, una via che porti alla approvazione più rapida possibile del disegno di legge in discussione, sospendo la seduta fino alle ore 11,30 e convoco immediatamente l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

TITOLO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

Ai fini del collocamento della manodopera, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in aderenza alle proposte formulate dalle commissioni regionali per l'impiego interessate, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, determina, con propri decreti, le circoscrizioni nonché i comuni sedi di circoscrizione. Con gli stessi decreti determina, altresì, le relative strutture amministrative ed il conseguente adeguamento delle procedure per l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento ai fini dell'avviamento al lavoro.

Chiunque aspiri ad occuparsi con rapporto di lavoro subordinato deve iscriversi nelle liste di collocamento istituite presso la sezione circoscrizionale determinata con i decreti di cui al comma precedente. La sezione istituita nel comune sede di circoscrizione nonché la commissione comunale che opera presso tale sezione assumono rispettivamente la denominazione di sezione circoscrizionale e di commissione circoscrizionale; quest'ultima svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce direttive alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente o per il tramite di sezioni decentrate, e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Nelle more della istituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle Commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite

le sezioni decentrate di cui al terzo comma.

ICHINO. In riferimento a quest'articolo, come a tutti gli altri, saremo tra breve chiamati a pronunciarci su degli emendamenti del relatore, interamente sostitutivi del testo esaminato in sede referente. A tale proposito, non posso esimermi dal fare alcuni brevissimi rilievi preliminari a nome del gruppo comunista.

Il testo-base su cui discutiamo è stato approvato dalla nostra Commissione, in sede referente, il 6 marzo dell'anno scorso; noi chiedemmo, allora e in tutti i mesi successivi, che la Camera procedesse con urgenza all'esame di quel testo; pur conservando alcuni dissensi rispetto ad esso, riaffermammo costantemente la necessità di un urgente esame del provvedimento.

Se questo non si è fatto, ciò è dovuto non ad inefficienza, né a mancanza di capacità o di volontà da parte dei membri della Commissione o del Parlamento, ma esclusivamente alle incertezze ed alle perplessità che, sul testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente, furono manifestate dal Governo.

Pertanto, quando si parla di ritardi nell'esame di questo progetto di legge, non è onesto e non è giusto, né corrisponde a verità, parlare di « constatata incapacità della Commissione lavoro di trovare un'intesa a proposito di questo progetto di legge », come l'onorevole sottosegretario Zito ha ritenuto di dire nei giorni scorsi, in un'intervista pubblicata sul *Corriere della sera*: questa è una falsificazione, che tende a scaricare sul Parlamento una responsabilità che è soltanto del Governo.

Ancora nel luglio scorso, il ministro Foschi venne ad esporre le sue perplessità ed i suoi dubbi di carattere politico su questo testo; fu la Commissione (e devo dare atto anche al gruppo della democrazia cristiana di una presa di posizione ferma, a tale proposito) che manifestò, sempre nel luglio scorso, l'intendimento di procedere urgentemente all'esame di questo disegno di legge.

Se ciò non è avvenuto - lo ripeto ancora - è dovuto non alla Commissione, né alla Camera, ma solo a difficoltà esterne al Parlamento, anche se poi queste si sono manifestate attraverso forme di ostruzionismo latente all'interno della Camera.

Ora finalmente procediamo all'esame del provvedimento di legge. La discussione sulle linee generali si è conclusa, si è svolto un confronto informale dei gruppi, nel dicembre scorso, al termine del quale si è registrato il consenso su alcune modifiche al testo già approvato in sede referente. Invece, si è manifestato un dissenso su altri punti, in particolare tra maggioranza e gruppo comunista; su altri punti, ancora, il Governo si riservò di assumere delle decisioni, e questa riserva è stata sciolta la settimana scorsa, con la presentazione di un articolato, che verrà formalmente proposto dal relatore, interamente sostitutivo di quello a suo tempo da noi approvato.

Noi manifestiamo perciò fin d'ora, e confermiamo, il nostro dissenso, già espresso in sede di Comitato ristretto, su certi punti. Dissentiamo anche dal modo con cui le riserve, espresse dal Governo in sede di comitato ristretto informale, sono state sciolte, e naturalmente tale dissenso si manifesterà con un voto contrario sugli emendamenti sostitutivi relativi a quei punti.

Comunque riteniamo che il confronto debba avvenire e ci riserviamo di valutare complessivamente e analiticamente il modo con il quale verranno sciolti i nodi politici del testo legislativo: da questa valutazione dipenderà il mantenimento del nostro consenso all'esame del disegno di legge da parte della Commissione in sede legislativa.

Per ciò che riguarda, in particolare, l'articolo 1, siamo nettamente contrari alla modifica proposta dal Relatore al testo approvato in sede referente; pertanto preannunciamo il nostro voto contrario al testo sostitutivo, salvo le modifiche di aggiustamento che recepiscono il parere vincolante della Commissione affari costituzionali.

FERRARI MARTE. Alle osservazioni fatte dal collega Ichino vorrei aggiungere che il gruppo socialista ha operato in modo attivo e positivo affinché si superassero le difficoltà che precludevano alla approvazione dell'articolo al nostro esame. Tale contributo si è realizzato anche in due subemendamenti al testo sostitutivo presentato dall'onorevole Bonalumi, che speriamo di vedere approvati dalla maggioranza in quanto li consideriamo migliorativi del testo in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(*Istituzione delle Commissioni e delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in aderenza alle proposte formulate dalle commissioni regionali per l'impiego interessate, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, determina, con propri decreti, le circoscrizioni ed i comuni ove avranno sede le sezioni circoscrizionali, nonché le relative strutture amministrative ed il conseguente adeguamento delle procedure per la iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che aspirino ad occuparsi con rapporto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e dai tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente. Essa svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente e per il tramite di sezioni decentrate, e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Nelle more della istituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle Commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di col-

locamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al terzo comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini di impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

L'onorevole Galli Maria Luisa ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare norme aventi forza di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la determinazione della nuova distribuzione territoriale delle strutture pubbliche del collocamento ordinario e del collocamento disciplinare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nell'esercitare la delega il Governo utilizzerà le strutture esistenti; realizzerà il più ampio decentramento territoriale delle strutture di collocamento nei centri aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti; negli altri casi, la circoscrizione delle dette strutture coinciderà di regola con il comune; più comuni potranno appartenere ad un'unica circoscrizione solo se la popolazione complessiva dei detti comuni non superi i 200.000 abitanti e se il centro circoscrizionale sia servito da linea di trasporto pubblico con frequenza almeno bigiornaliera.

Il Governo è altresì delegato all'emanazione entro lo stesso termine di norme che assicurino la più ampia effettiva pubblicità dell'operato e delle decisioni degli uffici di collocamento e delle commissioni di collocamento a tutti i livelli. A tal fine il Governo dovrà prevedere la pubblicità permanente e aggiornata della presente legge e delle leggi da essa richiamate, degli elenchi degli iscritti, delle offerte di lavoro e delle graduatorie, nonché dei criteri utilizzati per ogni operazione delle strutture pubbliche e dei documenti che in ciascuna di esse sono richiesti possono essere prodotti dagli utenti.

Le comunicazioni dell'ufficio e della commissione competente relativi alle offerte di lavoro, alla collocazione in graduatoria, alla presentazione per l'avvio al lavoro ed ogni altra, sono fatte mediante affissione e mediante diretta comunicazione postale o telegrafica agli interessati nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. A richiesta, le organizzazioni sindacali e chiunque vi abbia interesse, potranno ricevere, entro 48 ore, copia di qualsiasi documento di ufficio che li riguardi anche indirettamente.

Non essendo presente l'onorevole Galli, si intende che vi abbia rinunciato.

PINTO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli Maria Luisa ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

ART. 1-*bis*.

Chiunque intenda concludere con un datore di lavoro un contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o parziale, è tenuto ad iscriversi nelle liste di collocazione dell'ufficio del luogo in cui egli abbia la propria residenza.

Chiunque si iscriva nelle liste di ufficio diverse da quelle del proprio luogo di residenza è tenuto a dichiararlo all'ufficio. L'iscrizione determina d'ufficio, per l'iscritto, il trasferimento del domicilio di lavoro nel comune in cui ha sede l'ufficio a partire dal giorno successivo a quello del rilascio dell'avvio al lavoro e in ogni caso tale domicilio di lavoro viene considerato, agli effetti previsti dalla presente legge e dalle leggi da essa richiamate, quale residenza. In mancanza di indicazioni diverse il recapito o la dimora si considera che l'avviato abbia eletto domicilio presso il datore di lavoro nella sede o nell'unità operativa cui è addetto e le comunicazioni e le notificazioni di ufficio o a richiesta di privati gli sono fatte in quel luogo.

ART. 1-*ter*.

Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o parziale, deve farne richiesta all'Ufficio di collocamento.

Le richieste di lavoro presentate da pubblici e privati datori di lavoro, devono riguardare la sede o unità operativa sita nella circoscrizione dell'ufficio, e alla quale il dipendente sarà effettivamente destinato, qualunque ne sia la dimensione.

Il legittimo trasferimento del lavoratore ad altra sede o ad altra unità operativa, in nessun caso potrà aver luogo prima di sei mesi dalla data dell'avvio, o prima del completamento del periodo di prova, sempreché in tale ultimo caso consti l'accordo scritto del lavoratore. Chiunque violi la presente disposizione è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni.

La Commissione regionale per l'impiego potrà autorizzare il datore a presentare le proprie offerte presso altro ufficio di collocamento o contemporaneamente presso più uffici di collocamento, secondo le norme di legge che, nel termine di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare. L'autorizzazione verrà concessa se consti accordo collettivo nazionale o aziendale che provveda sulla istituzione e l'uso gratuito di trasporti pubblici o privati dei dipendenti così assunti per il tragitto dalla loro residenza al luogo di lavoro e sul computo del tempo di viaggio nel tempo di lavoro.

ART. 1-*quater*.

Tutte le annotazioni relative ai rapporti di lavoro sono effettuate nel libretto personale di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 o nel certificato sostitutivo. È esclusa ogni annotazione riguardante la cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione della data ed ogni altra vietata dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed esclusa ogni menzione del precedente datore di lavoro che è sostituita dalla indicazione del settore di attività dell'impresa datrice di lavoro o di altro datore, della sede o unità operativa di adibizione con l'indicazione del numero dei dipendenti se posseduta.

La categoria, qualifica e fascia professionali dei lavoratori, la progressione professionale, i dati risultanti dal libretto sanitario e di rischio individuale ove esista, lo stato di famiglia, risulteranno da apposite analitiche iscrizioni nelle apposite pagine del libretto di lavoro o in allegati ad esso e sono effettuate dagli uffici o dalle commissioni, sulla scorta della documentazione professionale delle mansioni svolte nell'impiego precedente di durata superiore ai giorni quindici che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto o all'atto dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Nonché sulla scorta di ogni altra documentazione fornita dal lavoratore anche tramite le organizzazioni sindacali.

Nel libretto di lavoro è altresì iscritto ogni dato relativo alla frequenza del lavoratore a corsi di istruzione di ogni specie o grado sia privati che pubblici e ai diplomi eventualmente rilasciati.

Nella documentazione rilasciata al lavoratore e nel libretto di lavoro è vietato inserire valutazioni sul comportamento e la professionalità del lavoratore.

Il libretto di lavoro è munito di fotografia ed è autenticato dal capo dell'ufficio che lo rilascia e vidimato in ogni sua pagina o nei fogli aggiuntivi dal direttore dell'ufficio o dal presidente della commissione che vi effettua le annotazioni. Il libretto di lavoro è parificato negli usi consentiti alla carta d'identità o con esso è consentito l'espatrio negli stessi modi secondo quanto previsto dagli accordi e convenzioni internazionali. In caso di lavoro all'estero, l'ufficio di collocamento a richiesta del lavoratore effettuerà su presentazione della relativa documentazione tutte le annotazioni relative a tale lavoro in conformità a questo articolo.

Al datore di lavoro che riceve dal lavoratore all'atto dell'avvio il libretto di lavoro è vietato di chiedere altra documentazione, od altre informazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Chiunque violi le disposizioni di questo articolo è punito ove il fatto non costituisca più grave reato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10.000.000.

ART. 1-*quinquies*.

L'ufficio e la commissione di collocamento sono abilitati a chiedere informazioni ad ogni datore di lavoro pubblico o privato. Le informazioni devono riguardare l'attività dell'ufficio e segnatamente gli organici dei datori di lavoro, i modi di rilevamento delle necessità di personale, il ricambio della forza di lavoro, le caratteristiche per sesso, età ed esperienza professionale della detta forza rispettivamente le caratteristiche dei posti di lavoro esistenti, degli ambienti di lavoro, della prestazione di lavoro e delle tariffe di cottimo, gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a fornire sia all'ufficio che alla commissione, sia all'ispettorato del lavoro di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628, copia dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici nonché su richiesta copia dei libretti sanitari e di rischio. Ove tale documentazione non esista l'obbligo è soddisfatto mediante l'invio semestrale di dati e documentazione equivalente.

L'ufficio e la commissione sono assoggettati all'osservanza dell'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, in quanto applicabile.

Chiunque non ottemperi all'obbligo di dare informazioni o di fornire documentazioni legittimamente richieste all'ufficio o alla commissione, immediatamente o per iscritto, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10.000.000.

Poiché la onorevole Galli Maria Luisa non è presente si intende vi abbia rinunziato.

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente subemendamento al suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Al primo comma sostituire le prime cinque righe con le seguenti:

« Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, con competenza territoriale sub-comunale, comunale o sovracomunale. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni »; *dopo la parola*: « amministrative », *sopprimere il resto del comma.*

Prima di porre in votazione l'emendamento Pinto interamente sostitutivo dell'articolo 1 vorrei che il relatore ed il Governo esprimessero il loro parere.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento Bonalumi all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 presentato dallo stesso onorevole Bonalumi.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

ICHINO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal votare questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire al secondo comma le parole: « aspirino ad occuparsi con rapporto di lavoro subordinato », *con le altre*: « intendano concludere un contratto di lavoro subordinato ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire al secondo comma, decima riga, le parole: « a tre rappresentanti di datori di lavoro » *con le altre*: « a quattro rappresentanti di datore di lavoro ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Marte Ferrari, Cresco e Raffaelli Mario hanno presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, decima riga, dopo le parole: « datori di lavoro », *aggiungere le altre*: « di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi ».

MAROLI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo parere favorevole.

BONALUMI, *Relatore*. Anch'io sono favorevole.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Olcese, Piccinelli e Cristofori hanno presentato il seguente subemendamento:

Al terzo comma, primo rigo, aggiungere dopo le parole: « impartisce disposizioni », *le altre*: « di carattere generale ».

BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo all'articolo 1 presentato dal relatore, con i subemendamenti testè approvati.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo all'articolo 1 presentato dal relatore con i subemendamenti testè approvati e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si intendono, pertanto, preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

SOSPIRI. Ritengo che non si possa andare avanti così e che non era possibile approvare l'articolo 1 nella sua interezza (così come era stato chiarito in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza) in quanto non sono state recepite le osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, io posso considerare il suo intervento come una riserva sull'articolo 1 che è già stato approvato. Mi permetto, comunque, di farle presente che è stato approvato un subemendamento che appunto recepisce le osservazioni contenute nel parere della I Commissione affari costituzionali.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Dal momento che stiamo seguendo una forma procedurale un po' anomala in quanto il presidente ha ritenuto di poter consentire all'onorevole Sospiri questa dichiarazione, sento il dovere di precisare che il Governo ha aderito al subemendamento all'articolo 1 relativo alla modalità e alla definizione delle sezioni circoscrizionali proprio perché con tale subemendamento si recepiva il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Ritengo, pertanto, che sotto questo profilo la Commissione abbia agito in piena legittimità, ma non sta a me giudicare questo aspetto. Desidero motivare così l'assenso del Governo a questo subemendamento.

SOSPIRI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quanto stabilito dall'articolo 93 del Regolamento.

PRESIDENTE. Lei ha già parlato su questo articolo.

SOSPIRI. Devo chiarire i motivi per i quali chiedo che non si proceda oltre.

PRESIDENTE. In termini assolutamente eccezionali le do la parola, ma lei non può riaprire la discussione su di un articolo che è già stato votato. Può mantenere tutte le riserve che vuole, ma la prego di illustrare le sue motivazioni il più brevemente possibile.

SOSPIRI. In relazione all'articolo 93 del Regolamento della Camera, do lettura di quanto contenuto nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali: « Decide di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni: 1) che all'articolo 1, primo comma, vengano esattamente determinati i criteri direttivi per la individuazione delle circoscrizioni e vengano precisati i compiti da attribuirsi alle Commissioni operanti ai vari livelli. Va inoltre eliminato il ricorso al decreto ministeriale per la creazione di strutture amministrative, in quanto in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, che affida solo alla legge la organizzazione e l'ordinamento dei pubblici uffici; ». Poiché l'articolo 1 del disegno di legge n. 760 non recepisce questa condizione posta dalla I Commissione, sulla base dell'articolo 93, terzo comma, del Regolamento il testo deve essere rimesso a quella Commissione per sapere se essa insiste o recede dal mantenimento della condizione stessa. Nel caso in cui la Commissione lavoro o la presidenza non ritenessero di dover accedere a questa richiesta, mi pare evidente che si assumono tutta la responsabilità di una violazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Le faccio notare che le ho concesso la parola per evitare che si creasse tensione nella Commissione, ma che una simile richiesta alla presidenza, che deve valutare l'ammissibilità degli emendamenti, avrebbe dovuto essere avanzata prima della votazione.

SOSPIRI. Infatti io avevo alzato la mano, ma lei non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. Se è così, credo di aver rimediato al mio errore concedendole di parlare adesso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

un membro della Giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di presidente;

un membro in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro stesso;

due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

quattro membri designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale, ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel comma precedente, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali costituiscono al loro interno una sottocommissione per l'esame dei ricorsi e possono costituire altre sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al secondo comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che fa parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionale dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(*Composizione delle Commissioni regionali per l'impiego*).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vicepresidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale, ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel comma precedente, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quarto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che fa parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionale dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza, fin dal momento del suo comando.

L'onorevole Costa ha presentanto il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro nella veste di presidente;

un membro della Giunta regionale designato dal Presidente della Giunta stessa;

due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

sei membri designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale, ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale ».

L'onorevole Boffardi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la frase da: « Entro 30 giorni... » *a*: « un membro in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro stesso », *con la seguente*:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, per ciò che concerne la presidenza della Commissione regionale per l'impiego, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione in modo tale che questa risulti così composta: ».

Al primo comma, sostituire le seguenti frasi: « un membro della Giunta regionale designato dal Presidente della Giunta stessa, con funzioni di presidente »; « un membro in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro stesso », *con*: « un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio ».

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le funzioni delle segreterie tecniche delle Commissioni regionali per l'impiego, fissate dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono svolte con il personale di cui al successivo articolo ? ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato i seguenti emendàmenti:

Al primo comma, sostituire i primi alinea con i seguenti:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o suo delegato con funzioni di presidente;

un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vicepresidente;

due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno.

Al terzo comma, dopo le parole: « anche settoriali », *aggiungere le parole*: « non rappresentate nella commissione ».

Al penultimo comma, sostituire la frase: « costituiscono al loro interno... per l'esame », *con la seguente*: « possono costituire al loro interno sottocommissione per l'esame ».

Alla fine dell'ultimo comma, aggiungere: « fin dal momento del suo comando ».

Aggiungere il nuovo seguente comma: « Per ogni membro effettivo della Commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente ».

L'onorevole Galli Maria Luisa ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto alinea del primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

9 membri in rappresentanza dei lavoratori, di cui 4 designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; e 5 membri designati annualmente da una assemblea interna dei lavoratori che ha luogo volta a volta nello stabilimento sito nella regione avente il maggior numero di addetti operai. Le cariche sono a rotazione, hanno la durata di due anni e non sono rinnovabili.

Sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente:

La Commissione regionale è tenuta ad ascoltare tutti coloro che lo richiedono in qualità di esperti o quali lavoratori dipendenti, o quali rappresentanti di organizzazioni o gruppi di lavoratori o di stu-

denti. Può istituire commissione di indagine ed accedere tramite esse a sedi ed unità operative di qualunque datore di lavoro pubblico o privato situato nel territorio, allo scopo di effettuare gli accertamenti sugli oggetti di cui all'articolo 5.

In particolare l'indagine riguarderà le occasioni di occupazione dei giovani e delle donne, alle modalità di ricorso al lavoro a tempo determinato o parziale, alle effettuazioni degli esperimenti di prova, di tirocinio e di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, all'ambientazione di nuovi assunti, alla verificazione della loro idoneità lavorativa, nonché alla tutela della salute e della incolumità degli addetti.

La commissione può interrogare le persone che si dichiarano disponibili, deve in ogni caso consultare le rappresentanze sindacali comunque costituite, può farsi accompagnare da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Può anche chiedere informazioni scritte sugli oggetti delle proprie indagini.

La Commissione regionale è tenuta all'osservanza dell'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1971, n. 628, in quanto applicabili.

Chiunque senza giustificato motivo rifiuti di consentire l'accesso alla commissione di indagine o di collaborare con essa, o ritardi gli adempimenti richiesti dalla commissione, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 50.000.000.

La Commissione regionale riferisce annualmente sulla propria attività e sulle indagini da essa effettuate, nonché sui risultati di essa, con un rapporto indirizzato al consiglio regionale, che deve essere immediatamente pubblicato e posto a disposizione di chiunque vi abbia interesse contro corresponsione del solo rimborso delle spese fiscali.

La Commissione regionale organizza visite sui luoghi di lavoro per gli studenti di istituti scolastici pubblici o privati di ogni ordine e grado. I datori di lavoro che senza giustificato motivo, rifiuti o ritardi la collaborazione al programma di visite è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 50.000.000.

Poiché l'onorevole Galli Maria Luisa non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quinto alinea, sostituire la parola: « *quattro* », *con la parola*: « sei »; *dopo le parole*: « sul piano nazionale » *inserire le parole*: « tenendo conto della rilevanza dei diversi settori produttivi in ciascuna regione interessata ».

Gli onorevoli Furnari e Boffardi hanno hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

Gli onorevoli Fornari e Boffardi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

Spetta alle segreterie tecniche delle Commissioni regionali per l'impiego lo svolgimento dei seguenti compiti di tipo progettuale e in relazione alle indicazioni della commissione stessa:

a) sviluppare iniziative di orientamento scolastico e professionale, d'intesa con le regioni e con il Ministero della pubblica istruzione a favore degli iscritti;

b) concedere borse di studio per l'accesso alle iniziative di formazione professionale o di istruzione suggerite dalla Commissione regionale per l'impiego;

c) organizzare interventi di formazione professionale per settori specifici, d'intesa con le regioni;

d) realizzare accordi o convenzioni con gruppi di investitori o con agenzie di sviluppo, nonché con amministrazioni estere e organismi sovranazionali per periodi limitati di emigrazione temporanea degli

iscritti disponibili, al fine di acquisire una adeguata esperienza lavorativa;

e) intraprendere ogni altra iniziativa atta a promuovere la crescita professionale e l'impiego dei soggetti iscritti.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Composizione delle Commissioni regionali per l'impiego ».

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco e Raffaelli hanno presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore:

Al primo comma, secondo alinea, sostituire la parola: « suo », *con le seguenti*: « sottosegretario da lui ».

Al primo comma, terza alinea, dopo la parola: « vicepresidente », *aggiungere le seguenti*: « con facoltà di convocare la Commissione ».

Poiché, come i colleghi ben ricordano, l'esame degli emendamenti deve partire da quello più lontano dal testo, prego il relatore di voler esprimere il suo parere sui due subemendamenti testé enunciati.

BONALUMI, *Relatore*. Il mio parere è negativo perché, per onestà va detto, sapevamo fin dall'inizio che il problema della presidenza aveva attitudini politiche diverse.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sul primo subemendamento credo di poter esprimere parere favorevole. Per quanto riguarda il secondo credo che occorra una precisazione perché le cose sono due, o il presidente è il ministro, o il sottosegretario, o il presidente è lo stesso vicepresidente; intendo dire che o il vicepresidente ha facoltà di convocare la commissione d'intesa o sentito il presidente oppure ci sono due presidenti, il che non mi pare possibile.

FERRARI MARTE. Ringrazio il ministro per essersi dichiarato favorevole al nostro primo subemendamento, che tende a far sì che delegato possa essere soltanto il sottosegretario escludendo qualsiasi funzionario.

La nostra seconda proposta di subemendamento è dovuta al fatto che la presidenza piena del ministro o del sottosegretario non può consentire un costante funzionamento della commissione in questione, perché le province e le regioni sono tante e moltissimi sono anche i compiti del ministro e del sottosegretario, per cui c'è l'esigenza di creare tra il presidente ed il vicepresidente un rapporto che consenta la funzionalità dell'organo. Comunque, non abbiamo nulla in contrario ad accogliere il suggerimento del ministro nel senso di modificare così la nostra proposta di subemendamento: « con facoltà di convocare la commissione d'intesa con il presidente », a significare che l'iniziativa del vicepresidente deve essere concordata con il presidente, non in una intesa vincolante ma con un rapporto dialettico. Torno a ribadire che lo spirito che ci anima è quello di consentire il funzionamento della commissione considerando che sarebbe assurdo impegnare per tutto l'anno il ministro o il sottosegretario nelle singole regioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari Marte propone, dunque, un subemendamento del seguente tenore:

Al primo comma, terzo alinea, dopo la parola: « vicepresidente », *aggiungere le seguenti*: « con facoltà di convocare la commissione di intesa con il presidente ».

Mi permetto di rilevare che un simile emendamento non ha molto senso, dal momento che questa facoltà è ovvia.

FERRARI MARTE. Non è pensabile che il presidente si opponga al funzionamento della commissione quando c'è una richiesta, facendo sì che la costruzione democratica di un rapporto tra organi centrali ed organi decentrati (cioè le commissioni regionali) venga meno, dando luogo ad un cattivo funzionamento. Poiché penso che non ci sia da parte di nessuno que-

sta volontà negativa, accolgo le osservazioni fatte e sono d'accordo ad inserire nell'emendamento le parole: « d'intesa ».

MAROLI. Sin dall'inizio, come gruppo democristiano, abbiamo espresso il nostro parere, e cioè che la presidenza dovesse essere assegnata al rappresentante della regione. A questa nostra convinzione, si collega l'emendamento presentato dal relatore, che condividiamo. Ora, consentiteci di dirlo, con le proposte di subemendamento, si cerca di far rientrare dalla finestra ciò che non è entrato per la porta...

FRANCESE. Questo qualcosa è già entrato, rispetto al testo originario!

MAROLI. Ribadiamo che siamo convinti dell'opportunità del fatto che la presidenza venga mantenuta dal ministro o da un suo rappresentante, e perciò siamo contrari ai subemendamenti presentati. Tra l'altro, il subemendamento del collega Ferrari Marte stabilisce che la presidenza della commissione regionale può essere o del ministro o del sottosegretario: ora, io mi chiedo quando i sottosegretari – non dico il ministro, che potrà farlo solo in via eccezionale – avranno la possibilità di presiedere tutte le commissioni regionali. E ciò dico anche tenendo presente che il nostro intendimento era quello di consentire al ministro stesso di scegliere una persona idonea, che sia veramente a disposizione per presiedere la commissione. È per questi motivi che siamo contrari ad entrambi i subemendamenti del collega Marte Ferrari.

PRESIDENTE. Desidero far presente che con quest'intesa tra ministro e proponente degli emendamenti, il problema viene fortemente a ridimensionarsi. Infatti, un emendamento tende a stabilire che la presidenza sia del ministro o di un sottosegretario da lui delegato, e credo che ciò non muti sostanzialmente la situazione; il secondo emendamento, più rilevante, perde la sua carica dirompente dal momento che ci sia l'ovvia facoltà di convocare la commissione d'intesa con il presidente. Pertanto, si può essere contrari, ma onestamente non credo che la proposta contenuta negli emendamenti possa porsi come oggetto di drammatica contrapposizione.

ICHINO. Pur mantenendo la preferenza politica per il testo dell'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione in sede referente, e comportandoci quindi di conseguenza al momento del voto sull'emendamento sostitutivo del relatore, riteniamo che i subemendamenti del collega Marte Ferrari costituiscano un miglioramento, rispetto al testo cui si riferiscono, e pertanto voteremo a favore di essi.

Vorrei soltanto aggiungere una brevissima considerazione a proposito di questa tanto dibattuta questione della presidenza delle commissioni regionali per l'impiego. Noi ci troviamo di fronte ad una ripartizione di competenze, in materia d'intervento pubblico sul mercato del lavoro, tra amministrazione statale ed amministrazione regionale, nel senso che alla prima compete il collocamento, mentre alle altre competono la formazione e l'orientamento professionale.

Tale ripartizione di competenze non può essere superata, né con una spoliazione delle amministrazioni regionali, nel senso di passare all'amministrazione statale l'orientamento e la formazione professionali, né con una drastica sottrazione all'amministrazione statale delle sue competenze in materia di politica dell'impiego. Occorre quindi creare un organo amministrativo capace di essere contemporaneamente organo dell'amministrazione statale e organo dell'amministrazione regionale: fin da oggi occorre che la legislazione si collochi in questa prospettiva.

Voglio dire, cioè, che quest'organo deve, in prospettiva, poter assumere una funzione direttiva sia in materia di collocamento che di formazione professionale. Tanto è vero che negli emendamenti sostitutivi del relatore si prevede una competenza delle commissioni regionali per l'impiego in materia di orientamento professionale dei lavoratori, in materia di promozione di iniziativa per la formazione

professionale; anche nell'ottica del relatore, quindi, c'è una necessaria ricongiunzione di competenze statali e regionali.

Ma se questo non vuol essere una mortificazione del ruolo che alle regioni è attribuito dalla Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e da tutta la politica del decentramento regionale che è stata svolta negli ultimi dieci anni, è necessario che nel funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego sia attribuito un ruolo di primo piano al Governo regionale: un ruolo di indirizzo politico ed operativo, quale è appunto quello che può essere svolto dal presidente della commissione, sia pure nell'ambito delle direttive generali impartite dal Ministero del lavoro. Solo in questo modo potrà realizzarsi il necessario congiungimento tra politica attiva dello Stato e della regione. Riteniamo dunque che la soluzione dell'attribuzione della presidenza della commissione in questione al membro designato dalla giunta regionale, sia la soluzione più funzionale anche dal punto di vista della valorizzazione dell'intervento degli enti locali e del decentramento amministrativo in materia di politica del lavoro.

Riteniamo che questa sia la condizione per un buon funzionamento della commissione anche perché l'esperienza degli ultimi anni, di una presidenza burocratica, non può che essere giudicata in modo pesantemente negativo. Per questo, pur appoggiando il subemendamento Ferrari Marte, ribadiamo la nostra preferenza per l'articolo 2 nel testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei due subemendamenti Ferrari Marte, Cresco e Raffaelli.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo dei subemendamenti Ferrari Marte, Cresco e Raffaelli.

(*È respinto*).

L'onorevole Sospiri ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:

« da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori rappresentati nel CNEL ».

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Sospiri testé letto.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del relatore interamente sostituitivo dell'articolo 2.

BELARDI MERLO. Su questo emendamento il gruppo comunista chiede la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento interamente sostitutivo all'articolo 2 presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . 22
Voti contrari . . . 18

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Boffardi, Bonalumi, Belussi, Carlotto, Castelli Migali, Cavigliasso, Cominato, Cresco, Cristofori, Ferrari Marte, Fiori Giovannino,

Francese, Furia, Garocchio, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Maroli, Napoletano, Olcese, Orione, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pinto, Pagliai, Raffaelli Mario, Ramella, Rosolen, Russo Raffaele, Salvatore, Scaiola, Sospiri, Tesini Aristide, Torri, Viscardi, Zavagnin e Zoppetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si intendono, pertanto, preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ai componenti delle commissioni regionali per l'impiego e delle commissioni circoscrizionali di collocamento è corrisposta una indennità giornaliera di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I suddetti componenti che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario all'espletamento dei loro compiti.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I suddetti componenti che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione del servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni.

L'onorevole Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « ...delle commissioni regionali per l'impiego... », *inserire la frase*: « ..., delle commissioni provinciali ».

L'onorevole Bonalumi ha presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « indennità giornaliera », *con le altre*: « gettone giornaliero »;

Al secondo comma, sostituire le parole: « all'espletamento dei loro compiti » *con le altre*: « per partecipare ai lavori della commissione ».

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Indennità giornaliera e permessi per i componenti delle Commissioni regionali e circoscrizionali ».

ICHINO. A nome del gruppo comunista, preannuncio il voto contrario sull'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore; non riteniamo opportuno estendere l'indennità o gettone giornaliero ai membri delle commissioni provinciali che avranno un carico di lavoro decisamente inferiore rispetto a quelli delle commissioni circoscrizionali; il lavoro di questi ultimi avrà invece carattere di estrema continuità ed impegno. Quindi questo è il primo motivo della nostra opposizione al testo sostitutivo.

Va poi aggiunto che la commissione provinciale, in una prospettiva di ristrutturazione globale dei servizi per l'impiego qual è quella nella quale dobbiamo muoverci, dovrebbe essere soppressa; quindi non si vede la ragione di potenziarla con una indennità o gettone di presenza.

PICCINELLI. Il mio gruppo, per equazione, è favorevole a che il gettone venga esteso anche ai membri delle commissioni provinciali: va da sé che se lavoreranno meno avranno meno gettoni e quindi una indennità complessiva minore. Non sappiamo ancora quale sarà l'assetto futuro e questo è un motivo in più per lasciare l'attuale assetto inalterato.

FERRARI MARTE. Proprio in considerazione di quanto stabilito dal secondo comma, e cioè che i lavoratori dipendenti componenti la commissione hanno diritto di assentarsi dal servizio senza retribuzione per partecipare ai lavori della commissione stessa, e considerato anche che un compenso, anche se irrisorio, già esiste, noi riteniamo che tale compenso debba essere rivalutato ed esteso anche ai componenti delle commissioni provinciali. Siamo dunque favorevoli all'emendamento Bonalumi.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 risultano, pertanto, preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La direzione generale del collocamento della manodopera, prevista dall'articolo 1, della legge 22 luglio 1961, n. 629, assume la denominazione di direzione generale dell'impiego e, fermi restando gli attuali compiti, esercita anche le funzioni di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché quelle di direttiva e di coordinamento dell'azione amministrativa delle sezioni circoscrizionali di collocamento, provvedendo, altresì, al controllo dell'attività del personale addetto alle sezioni stesse.

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, è formulato un piano, da realizzarsi nel periodo massimo di quattro anni, per la costruzione o l'ammodernamento delle sedi delle sezioni circoscrizionali per il collocamento o per la dotazione delle infrastrutture necessarie per il loro funzionamento.

L'onorevole Galli Maria Luisa ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

PINTO. Lo faccio mio.

BONALUMI, *Relatore.* Il relatore è contrario a questo emendamento soppressivo.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato anche il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale dell'impiego.

Le funzioni amministrative dello Stato previste dalla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale che viene istituita.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: « sentita la commissione centrale per l'impiego », *aggiungere le seguenti*: « le commissioni regionali per l'impiego interessate, e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

Inserire la rubrica: « Direzione generale dell'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Suddividere l'articolo in modo che il secondo comma costituisca l'articolo 4-bis, *con rubrica*: « Ammodernamento e attrezzature delle strutture del collocamento ».

Qual è il parere del Governo in relazione al primo emendamento Bonalumi interamente sostitutivo ?

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 risultano, pertanto, preclusi.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.

(*Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Le funzioni amministrative dello Stato previste dalla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professionale sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale che viene istituita.

Il direttore generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale è membro della Commissione centrale per l'impiego.

BELARDI MERLO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-*bis*, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*ter*.

A cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, è presentato un piano, da realizzarsi nel periodo massimo di due anni, per la costruzione o l'ammodernamento delle sedi delle sezioni circoscrizionali per il collocamento o per la dotazione delle infrastrutture necessarie per il loro funzionamento.

BONALUMI, *Relatore*. Questo emendamento mi sembra che attenga piuttosto alla materia delle norme transitorie e finali: vorrei pertanto pregare i presentatori di ritirarlo, per presentarlo successivamente.

SOSPIRI. Siamo d'accordo, e ritiriamo l'articolo aggiuntivo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. È stata da alcune parti avanzata la proposta di sospendere a questo punto la discussione odierna del progetto di legge in esame. Desidero sentire, in proposito, il parere dei vari gruppi.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista non concorda con la proposta di sospendere i nostri lavori. Questa mattina, infatti, li abbiamo già iniziati con un ritardo notevole, dovuto anche alla riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei vari gruppi, e sappiamo tutti quale sia l'urgenza di giungere alla approvazione di un provvedimento di legge che viene incontro a pressanti esigenze del paese.

Mi dichiaro quindi favorevole alla continuazione della seduta, sia pure con una brevissima sospensione, fra qualche tempo, per motivi tecnici.

CRISTOFORI. Nessuno può non condividere la necessità di giungere ad una rapida approvazione del progetto di legge n. 760. Ma, a causa degli scioperi che si stanno registrando in questo periodo in Italia, abbiamo delle obiettive difficoltà a rientrare nelle nostre sedi. Ritengo quindi che sia più opportuno, per il momento, che si riunisca l'Ufficio di presidenza per fissare un programma dei lavori, cosicché poi i vari gruppi possano impegnare i loro membri per la discussione di questo testo.

BOFFARDI. Concordo con l'opinione espressa dal collega Cristofori.

PINTO. Il gruppo radicale è favorevole alla prosecuzione della seduta.

BELARDI MERLO. Siamo favorevoli, come gruppo comunista, alla continuazione della seduta; ma nel caso di decidesse di sospenderla, non attribuiremo nessun particolare significato politico a questo fatto: e da tale dichiarazione ritengo che risulti chiaro il nostro intendimento.

PRESIDENTE. Raccogliendo l'opinione della maggioranza degli intervenuti, credo si possa a questo punto sospendere la seduta, e procedere alla convocazione dell'Ufficio di presidenza.

FERRARI MARTE. Io invece sono di parere opposto, e penso, proprio per le dichiarazioni che sono state qui fatte, che sia necessario continuare i nostri lavori. A nome del gruppo socialista, mi dichiaro ancora contrario alla sospensione della seduta, ed alla riunione dell'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Pur prendendo atto della sua opinione contraria, devo tener conto del parere espresso dalla maggioranza, onorevole Marte Ferrari, e pertanto, se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito che la discussione del progetto di legge n. 760 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO